



CAPITOLATO SPECIALE – ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO

Art. 1 – ACCORDO QUADRO - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’accordo quadro oggetto di gara, con un solo operatore economico, definisce la disciplina dei servizi di trasloco e facchinaggio, da effettuarsi presso le sedi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, che saranno affidati dal responsabile unico del procedimento durante l’intero periodo di validità dell’accordo.

I servizi di trasloco e facchinaggio comprendono le seguenti attività:

1. smontaggio, imballaggio, movimentazione interna, disimballaggio e rimontaggio dei beni mobili (arredi, pareti divisorie, materiale vario d’ufficio, attrezzature, libri e raccoglitori, archivi, suppellettili, , ecc.);
2. smontaggio, imballaggio, trasporto con adeguati mezzi fra edifici, disimballaggio e rimontaggio di beni mobili (arredi, pareti divisorie, materiale vario d’ufficio, attrezzature, libri e raccoglitori, archivi, suppellettili, ecc.);
3. trasporto con adeguati mezzi di materiali di interesse dell’Ateneo;
4. eventuali lavori di selezione di materiali di scarto e conferimento di rifiuti speciali in centri di raccolta;
5. piccoli lavori accessori di falegnameria.

Art. 2 – DURATA ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro avrà una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ovvero una minore durata qualora l’importo dell’accordo venga esaurito prima della scadenza triennale.

Qualora alla scadenza dell’accordo quadro non sia stato esaurito l’intero importo contrattuale, l’Università si riserva la facoltà di prorogare l’accordo fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta del RUP, da trasmettere all’Appaltatore almeno 5 (cinque) giorni solari prima della scadenza contrattuale.

L’appaltatore dovrà garantire l’esecuzione dei servizi di cui all’art. 1 che saranno affidati dal RUP entro il termine di validità dell’accordo.

Art. 3 – VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L’importo stimato dell’accordo a base di gara ammonta a € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre IVA di legge.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a dare esecuzione a tutti i servizi di trasloco e facchinaggio che saranno affidati dal RUP fino al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro offerto in fase di gara.

Il corrispettivo relativo ai singoli affidamenti sarà determinato in base ai prezzi unitari offerti in sede di gara applicati alle effettive quantità dei servizi richiesti e regolarmente eseguiti. Le quantità riportate nel modulo offerta prezzi sono stimate e non vincolanti per l'Ateneo.

I prezzi unitari offerti sono determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23.

Per quanto riguarda l'uso di attrezzature speciali (quali autogrù, ecc.) non quotate nell'ambito del contratto, saranno di volta in volta concordati i nuovi prezzi tra l'Appaltatore e il RUP, anche avvalendosi dei prezzi previsti nel listino della CCIAA di Venezia o in mancanza nei listini editi da DEI aggiornati all'ultima versione disponibile.

Art. 4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I servizi in oggetto, richiesti dal RUP, verranno svolti dall'appaltatore a favore dell'Amministrazione Centrale in tutte le sedi dell'Ateneo. L'elenco delle sedi è disponibile all'indirizzo <http://www.unive.it>, fatte salve le ulteriori sedi che saranno acquisite dall'Ateneo nel corso di validità dell'accordo.

Art. 5 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente capitolato, per l'intera durata contrattuale, anche a favore di enti strumentali dell'Università, alle stesse condizioni contrattuali.

Gli enti strumentali potranno avvalersi dei servizi inviando direttamente all'Appaltatore le richieste di servizio debitamente sottoscritte dai relativi responsabili. Tali servizi dovranno essere fatturati direttamente alle strutture ordinanti che provvederanno al relativo pagamento.

Art. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasloco e facchinaggio dovrà essere svolto con le seguenti modalità:

- a) Servizi con l'impiego di operai e mezzi d'opera, che comprenderanno: interventi con squadre operative composte da 2 ad 8 unità di personale, interventi con uso di mezzo acqueo, con camion e automezzo, sgombero per la pubblica discarica; tali servizi verranno commissionati con ordine scritto trasmesso mediante posta elettronica certificata/e-mail e dovranno essere svolti non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla trasmissione dell'ordine, fatta salva l'offerta migliorativa presentata in sede di gara;
- b) Servizi di solo facchinaggio, con squadre operative composte da 2 a 6 unità di personale, senza uso di mezzi, che dovranno essere svolti non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla trasmissione dell'ordine, fatta salva l'offerta migliorativa presentata in sede di gara;

I servizi di cui ai punti a) e b) potranno comprendere piccoli interventi di falegnameria compresi nel prezzo dei servizi offerti.

Laddove verrà ritenuto necessario, gli interventi saranno preceduti da un sopralluogo effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento o suo incaricato e da un Responsabile dell'impresa appaltatrice per concordare il programma dettagliato del servizio.

Gli interventi dovranno essere effettuati nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00.

Qualora proposta con l'offerta migliorativa in fase di gara, l'Appaltatore dovrà garantire in uso gratuito la disponibilità, all'occorrenza e su richiesta del RUP trasmessa mediante pec/e-mail con un preavviso di 15 (quindi) giorni naturali e consecutivi, di un locale conforme alla normativa antinfortunistica, antincendio e di sicurezza da destinare a fabbisogni temporanei dell'Ateneo, di almeno mq.100 ad uso esclusivo dell'Ateneo. Tale disponibilità dovrà essere garantita per l'intera durata dell'accordo quadro.

Art. 7 - PERSONALE

L'impresa appaltatrice dovrà avvalersi per l'esecuzione dei lavori di personale di assoluta fiducia, professionalmente adeguato ai servizi da svolgere e di provata riservatezza dal momento che alcuni interventi possono comportare il maneggiamento di pratiche e documenti posti nei vari uffici. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione, cortesia e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso. Il personale è inoltre strettamente tenuto alla riservatezza ed al rispetto della vigente normativa sulla privacy.

L'Università si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale impiegato nell'appalto nei casi in cui lo ritenga inadeguato al servizio, anche a causa dell'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato. L'Appaltatore dovrà provvedervi entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Il personale che sarà messo a disposizione dall'Appaltatore deve essere a conoscenza della modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. Il personale deve essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per l'inizio del servizio in accordo tra l'Appaltatore e il RUP.

Inoltre l'Appaltatore garantisce che:

1. il personale sia dotato sempre di apposita divisa e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
2. sia di assoluta fiducia e provata riservatezza;
3. utilizzi sempre i dispositivi di protezione individuale;
4. tenga sempre un comportamento corretto ed educato;
5. non diffonda, in alcun modo, informazioni di cui venisse al corrente durante l'esecuzione delle prestazioni;
6. utilizzi precauzioni e cautele nella movimentazione dei beni e materiali dell'Ateneo;
7. segnali subito al RUP eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio;
8. si attenga esclusivamente alle indicazioni del RUP o suo delegato.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'allontanamento degli operatori che non rispondano ai requisiti, ovvero che non tengano i comportamenti sopraindicati.

Art. 8 – MEZZI E DOTAZIONI

L'Appaltatore deve utilizzare, nell'espletamento del servizio, macchine e attrezzature adeguate ai servizi da espletare, di proprietà o nella sua disponibilità. Gli attrezzi e le macchine impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni; adeguate alle caratteristiche dei materiali da trasportare e compatibili con l'uso dei locali; tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

L'Appaltatore deve sottoporre a manutenzione programmata e verifiche periodiche tutte le attrezzature e i mezzi utilizzati e provvedere alla loro sostituzione se obsoleti o malfunzionanti.

Le attrezzature messe a disposizione dell'Appaltatore devono essere almeno le seguenti:

- autocarri fino a 50 quintali, 75 quintali, 120 quintali, forniti di sponda idraulica con autista;
- furgonati fino a 35 quintali con autista;
- motobarca da Ql.40 con conducente;
- motobarca da Ql. 90 con conducente;
- montacarichi esterno elettrico per carichi ingombranti;
- montacarichi interno;
- materiale di consumo e imballaggio (scatoloni, casse e quanto altro necessario per effettuare le operazioni di carico, scarico e trasporto, salvaguardando l'integrità dei beni trasportati).

Art. 9 – OPERAZIONI DI INSCATOLAMENTO

Sono a carico dall'Appaltatore, salvo diverso accordo con il RUP, le operazioni di inscatolamento di minuteria, documentazione e materiale cartaceo, libri e riviste, suppellettili, materiale di cancelleria e oggetti contenibili in ceste o scatoloni. E' a carico dell'Appaltatore inoltre la fornitura dei materiali di imballaggio.

Art. 10 - IMBALLAGGI

Gli imballaggi (scatole di cartone, nastro adesivo e plasti-ball) non ulteriormente utilizzabili devono essere ritirati dall'Appaltatore e destinati ad attività di materia prima.

L'Appaltatore deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di trasloco e/o facchinaggio.

Deve altresì essere dotato di un piano per la gestione degli imballaggi nelle seguenti fasi: fornitura, utilizzo, ritiro, ecc. L'Università può richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, di prendere visione di detto piano.

L'Appaltatore deve utilizzare tecniche e prodotti di imballaggio di quantità e qualità adeguata a garantire l'integrità dei beni e materiali movimentati, tenuto conto delle loro caratteristiche e dei mezzi di trasporto utilizzati, adoperando particolare cautela nell'imballaggio e nella movimentazione di materiali fragili e beni di pregio economico e/o artistico.

Art. 11 – COORDINATORE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve comunicare al RUP il nominativo di un coordinatore delle operazioni di facchinaggio e trasloco, incaricato della programmazione, organizzazione e coordinamento dei servizi, il quale fungerà da coordinatore unico nei confronti dell'Università e dovrà essere reperibile in tutte le fasi dello svolgimento del servizio. Il coordinatore deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del coordinatore, l'Appaltatore deve comunicare il nominativo di un sostituto.

L'Università, a sua volta, individua un direttore dell'esecuzione del contratto (Dec) al quale è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi commissionati. Il Dec potrà individuare un proprio assistente. Il Dec opererà in conformità a quanto disposto dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12 – RAPPORTO RIEPILOGATIVO DEL SERVIZIO

Al termine di ogni servizio espletato, l'Appaltatore deve rilasciare un documento di lavoro numerato e datato dal quale risultino, di norma le seguenti informazioni:

1. riferimento all'ordine di intervento;
2. sedi dove è stato eseguito il servizio;
3. data e durata dell'intervento;
4. ora di inizio e ora di fine intervento, tenendo conto che in tale computo non sono compresi i tempi di spostamento dalla sede dell'Appaltatore;
5. numero di operatori impiegati e le ore di attività per servizio di facchinaggio e trasloco;
6. tipo e tempo di utilizzo di tutti i mezzi e le attrezzature impiegate;
7. attestazione di corretto montaggio;
8. eventuali problematiche e criticità riscontrate.

Il documento di lavoro deve essere vistato per presa visione dal RUP/Dec o suo delegato.

L'Appaltatore dovrà trasmettere trimestralmente un rapporto riepilogativo degli interventi effettuati nel trimestre di riferimento, rapporto che sarà soggetto di verifica da parte del RUP prima del pagamento della fattura. Il RUP ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore chiarimenti riguardo a quanto rendicontato.

Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo dell'accordo quadro.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia

superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia opera per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro medesimo.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione dell'accordo quadro, comprese quelle derivanti dalle singole richieste di servizio trasmesse dall'Ateneo, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria/assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 14 - ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e la richiesta dei permessi necessari per il transito e la sosta dei mezzi ed attrezzature nelle aree soggette ad autorizzazione pubblica.

E' altresì inteso che restano a carico dell'Appaltatore eventuali ripristini dovuti ad uno scorretto o approssimativo montaggio degli arredi nonché la riparazione dei danni provocati dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio stesso.

Tutte le imperfezioni esistenti rilevate dall'Appaltatore prima dell'intervento dovranno essere segnalate per iscritto al tecnico dell'Università incaricato a seguire le operazioni di trasferimento, contrariamente tutti i difetti riscontrati in fase di ultimazione dei lavori saranno imputati all'Appaltatore stesso.

Nei prezzi contrattuali sono compresi e remunerati, sia gli oneri generali e speciali, richiamati e specificati nel presente capitolato, sia gli oneri previsti dalla legge che, se pur non esplicitamente richiamati, devono essere intesi come insiti e consequenziali, per dare il servizio in oggetto compiuto in ogni sua parte e nei termini assegnati.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi in oggetto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità dell'accordo quadro, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Responsabile Unico del Procedimento/Dec, nonché a comunicare allo stesso ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ART. 15 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DUVRI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – preliminare - contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è riportato nell'allegato 1 al presente capitolato.

Tale documento, una volta individuato l'affidatario del servizio sarà oggetto di verifica nel corso della riunione di coordinamento che si terrà tra l'Appaltatore e l'Università prima della stipulazione del contratto.

Struttura referente dell'Università per la sicurezza sui luoghi di lavoro è Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, con sede in via Torino 155 – Mestre (VE).

Art. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, al personale impiegato nell'espletamento del servizio è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 17 – RECESSO DELL'UNIVERSITA'

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

Art. 18 - PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai tempi di intervento di cui all'art. 6, non imputabile all'Università ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari a € 100,00 (euro cento/00).

Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute all'Appaltatore. In ogni caso, l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il diritto al pagamento delle penali sorge per l'Università automaticamente per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza che sia all'uopo necessaria la messa in mora dell'Appaltatore.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'accordo quadro (IVA esclusa), l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, potrà risolvere l'accordo quadro per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

Art. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva di risolvere di diritto l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. reiterati ritardi (almeno tre contestazioni di ritardo) sui tempi di intervento di cui all'art. 6;
2. mancato reintegro della cauzione ai sensi dell'art. 13;
3. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui all'art. 15;
4. qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 18 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'accordo quadro (IVA esclusa);
5. violazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 21;
6. violazione del divieto cessione del contratto di cui al successivo art. 26;
7. subappalto non autorizzato, a norma del successivo art. 27;
8. violazione del divieto di sospensione del servizio di cui al successivo art. 28;
9. violazione del codice di comportamento di cui all'art. 32;
10. perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La risoluzione dell'accordo quadro è causa di risoluzione delle singole richieste di servizio.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università avrà diritto di escutere, senz'altro avviso, a titolo di penale, l'intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di risoluzione contrattuale, l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 20 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

L'Università si riserva di risolvere l'accordo quadro durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, comma 1, del Codice.

L'Università procederà inoltre alla risoluzione dell'accordo quadro qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro. Si applicano i commi 3, 4 e 8 del Codice.

L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore provvederà alla fatturazione dei servizi effettivamente resi, con periodicità trimestrale.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Università Ca' Foscari – Settore Arredi e dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio 3CGNO3, il CIG (Codice Identificativo Gara) e la dicitura ""scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.)

Il pagamento dei servizi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica e attestazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, di regolare esecuzione del servizio reso.

A tal fine, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva attestante la posizione contributiva dell'Appaltatore.

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di esso, nonché a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Sull'importo netto mensile della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del Durc.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del Procedimento trattiene, dal pagamento dovuto all'Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), l'Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

Art. 23 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzi da corrispondere per i servizi in oggetto sono immodificabili nel primo anno di validità del contratto e potranno essere oggetto di revisione, a partire dal secondo anno, previa richiesta scritta dell'Appaltatore, da trasmettere via pec al RUP a pena di decadenza entro trenta giorni dalla scadenza dell'annualità contrattuale.

I prezzi saranno soggetti a revisione in misura pari al 75% della variazione dei prezzi stimati sui consumi di famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT.

Art. 24 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose, sia dell'Università che di terzi, conseguente all'espletamento del servizio. Di ogni evento dannoso, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento al RUP.

A tale riguardo, l'Appaltatore dovrà stipulare, per l'intera durata del contratto d'appalto, una polizza assicurativa R.C.T., a copertura di eventuali danni a persone o cose, con un massimale unico minimo di € 1.500.000,00 per sinistro. In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica. In tal caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere un'appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi del presente appalto, riportando il cig dell'accordo quadro.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al RUP, entro quindici giorni solari dalla scadenza annuale del premio, la quietanza annuale di pagamento del premio, in originale o copia conforme all'originale, fino alla scadenza del contratto d'appalto e dell'eventuale proroga. Le quietanze dovranno essere datate e firmate dall'assicuratore.

L'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Università di tutte le eventuali variazioni collegate alla stessa.

Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI ACCORDO QUADRO

Gli oneri fiscali (imposta di bollo ed imposta di registro) relativi all'accordo quadro sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento delle imposte di bollo e di registro e delle spese per la pubblicazione sulla G.U. e sui giornali, di cui ai precedenti commi 1 e 2, mediante bonifico bancario intestato a: UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA – Banca Friuladria IBAN IT81N0533602020000046602815, indicando nella causale il CIG del contratto.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 27 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., purché il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Art. 28 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l'Università. L'unilaterale sospensione o ritardo nell'espletamento dei servizi, da parte dell'Appaltatore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione dell'accordo quadro. In questo caso, l'Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'Università, mentre quest'ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

ART. 29 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti, l'Università potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i maggiori costi e i danni eventualmente subiti dall'Università. Rimane salva, in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

In tal caso, l'Università potrà rivalersi sulle competenze dovute all'Appaltatore e, occorrendo, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata tempestivamente, dandone comunicazione mediante pec al RUP.

Art. 30 – CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, che proporrà una conciliazione per l'immediata soluzione in via amministrativa.

Nel caso tale conciliazione non dovesse dar luogo ad accordo entro il termine di 30 (trenta) giorni, le controversie saranno demandate al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 31 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

L'Università, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

ART. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, di cui al precedente art. 19 p. 10.

Art. 33 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Al fine di pervenire alla sottoscrizione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo, all'Ufficio Acquisti dell'Ateneo la seguente documentazione:

1. garanzia definitiva di cui all'art. 13;
2. dati anagrafici e codice fiscale della persona che sottoscriverà il contratto, con eventuale procura notarile;
3. polizza RCT di cui all'art. 24, unitamente alla quietanza del pagamento del premio;
4. coordinate bancarie (codice IBAN) ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
5. persona di riferimento (tel., cell., e-mail, PEC) per la gestione operativa del contratto;
6. copia bonifico bancario relativo al pagamento delle spese contrattuali;
7. scadenza e società emittente del dispositivo di firma digitale.

La stipulazione dell'accordo quadro in forma pubblica amministrativa e con firma digitale, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. L'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi

alla data che sarà fissata dall'Università per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti senza giustificato motivo, l'impresa stessa decade dall'aggiudicazione e l'Università si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che risulti successivamente classificata, fatta salva la verifica di congruità.

Art. 34 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DLGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", si informa che i dati raccolti sono trattati al fine di procedere all'espletamento di procedure di acquisto bandite dall'Ateneo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara.

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Francesca Zannini